



Prot. n. 155371 del 8 ottobre 2020

Circolare n. 23/2020

Ai Direttori di Dipartimento

e, p.c., Ai Responsabili Amministrativi di Dipartimento
Loro sedi

Oggetto: Procedura annuale di valutazione ex art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all'anno accademico 2019/2020.

Gentilissime, Gentilissimi,

in relazione alla procedura annuale di valutazione ex art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, di cui al Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori ([pdf](#)), si ricorda che i professori ed i ricercatori a tempo indeterminato sono tenuti a presentare una apposita relazione relativa al periodo 1 settembre 2019 – 31 agosto 2020, entro il corrente mese di ottobre.

Tale relazione dovrà attestare i requisiti stabiliti dall'art. 8 del citato Regolamento in riferimento all'attività didattica, di ricerca, alla presenza ai consigli di dipartimento e alla assenza di procedimenti disciplinari che si siano conclusi con una sanzione superiore alla censura. Quest'ultimo requisito dovrà essere attestato da coloro che nel periodo annuale di riferimento hanno prestato servizio presso altro ateneo mentre per il personale dell'Ateneo la verifica sarà effettuata d'ufficio.

La chiusura dei registri degli insegnamenti e delle attività didattiche è obbligatoria al fine di permettere la successiva validazione da parte del Direttore e del Presidente della Scuola e rappresenta un adempimento istituzionale doveroso, la cui mancanza può essere sanzionabile sul piano disciplinare. Si ricorda che per il corrente anno accademico il termine per la validazione dei registri è stato differito al 31 ottobre 2020 con circolare n.22 del 1 ottobre scorso.

Per quanto concerne l'attività didattica, limitatamente ai primi due anni successivi all'emanazione del nuovo Regolamento, il requisito minimo per l'attività didattica frontale dei professori è di 80 ore per il tempo pieno e di 60 ore per il tempo definito, ad eccezione dei professori che hanno optato per il regime previsto dalla legge 230/2005 per i quali è fermo l'obbligo di riservare annualmente non meno di 120 ore se a tempo pieno, 80 se a tempo definito, ad attività di didattica frontale.

In merito occorre pertanto ricordare che **a partire dall'a.a. 2021/2022**, successivamente al



periodo transitorio sopra richiamato, ai fini sia della valutazione annuale che di quella finalizzata all'ottenimento dello scatto stipendiale, il requisito minimo per l'attività didattica frontale dei professori tornerà ad essere di 96 ore per il tempo pieno e di 64 ore per il tempo definito, ferma restando la disciplina per i professori che hanno optato per il regime previsto dalla legge 230/2005.

A tal proposito si specifica che l'obbligo didattico si ritiene comunque adempiuto ai fini delle procedure di valutazione, in caso di mancato assolvimento della didattica frontale riconducibile ad aspettativa e/o congedo per motivi di salute e astensione obbligatoria per maternità, debitamente certificati.

In merito al requisito delle presenze si ricorda che l'art. 8 del Regolamento prevede di aver partecipato ad almeno il 50% dei Consigli di Dipartimento, fatte salve le assenze documentate dovute a congedi o aspettative consentite dalla legislazione vigente o assenze giustificate dalla necessità di assolvere altri impegni istituzionali, oppure aver ricoperto incarichi gestionali, aver svolto attività istituzionali per delega conferita dal Direttore di Dipartimento, Presidente della Scuola e Presidente del Corso di Studio.

Sarà cura del Direttore del Dipartimento rendere noto ai diretti interessati il mancato possesso del requisito delle presenze entro il termine del prossimo 15 ottobre.

La relazione dovrà essere inviata al Direttore del Dipartimento di afferenza entro il 31 ottobre 2020. A tal fine potrà essere compilato e sottoscritto il fac simile presente alla [pagina web](#) dedicata sul sito di Ateneo, a cui allegare una copia di un documento di identità.

Il Direttore di Dipartimento, secondo la procedura stabilita all'art.9 del Regolamento, entro il successivo mese di novembre, propone al Consiglio di Dipartimento la valutazione dell'attività didattica, di ricerca e delle attività istituzionali effettivamente svolte dai professori e ricercatori afferenti al Dipartimento stesso ed invia al Rettore, entro il successivo mese di dicembre, la relazione contenente l'esito positivo o negativo della valutazione approvata dal Consiglio.

Il Rettore può disporre la verifica, anche a campione, delle relazioni inviate.

Il Direttore di Dipartimento è altresì tenuto a comunicare formalmente al Rettore i casi di mancato assolvimento dei compiti didattici istituzionali da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato.

Si ricorda, infine, che la mancata presentazione della relazione equivale a valutazione negativa ai sensi e per le finalità di cui dell'art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, come stabilito dall'art. 10 comma 2 del Regolamento. Si chiarisce pertanto che coloro che, pur in possesso dei requisiti richiesti da ANVUR, non abbiano presentato la relazione entro il termine utile previsto dal Regolamento e non possano essere quindi valutati con la richiamata delibera, non potranno essere nominati a far parte delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca per l'anno 2021.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Sulla [pagina web](#) di Ateneo sono pubblicati, unitamente ai fac simili di relazione, lo schema aggiornato di delibera del Consiglio di Dipartimento.

Si prega di dare massima diffusione alla presente.

Con i migliori saluti.

F.to Il Rettore
Prof. Luigi Dei